



Il Ministro degli Affari Esteri

- VISTO** il Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario e ss.mm
- VISTO** il Regolamento (CEE) N. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ss.mm.
- VISTA** la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa
- VISTO** il Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 che modifica e integra la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", in attuazione della Direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa,
- VISTO** la Legge 9 luglio 1990, n. 185 così come modificata dal D.lgs. n. 105 del 22 giugno 2012: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
- VISTO** in particolare l'art. 10 ter della legge 9 luglio, n.185, come modificato dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che prevede che il Ministero degli affari esteri approvi con decreto ministeriale le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea per mezzo delle quali sono direttamente autorizzati i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, ad effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro;
- VISTO** in particolare l'art. 10 ter comma 3 lettera b) della legge 9 luglio, n.185, come modificato dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, il quale prevede che le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate nel caso in cui il destinatario è un'impresa certificata di uno Stato membro .
- VISTO** il Decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri e del Ministero della Difesa 7 gennaio 2013, n. 19 recante Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;
- VISTO** il Codice dell'ordinamento militare D.lgs. 15 marzo 2010 n.66 , in particolare l'art. 44 che istituisce il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro degli affari esteri, Decreto Ministeriale 12 febbraio 2014 n. 89 che disciplina le attività di controllo effettuate dall'Autorità nazionale UAMA.

CONSIDERATO che la Direttiva 43/2009 consente agli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più prodotti per la difesa di pubblicare una licenza generale di trasferimento verso altri Stati membri che partecipano a tale programma.

DECRETA

Art. 1

Autorizzazione generale di trasferimento

1. E' approvata l'Autorizzazione generale di trasferimento, di seguito denominata AGT n. 2 ITALIA che autorizza il trasferimento dei prodotti per la difesa elencati nell'Allegato A del presente decreto, nell'ambito esclusivo dei seguenti programmi di cooperazione intergovernativa : ATHENA FIDUS, EFA, EH 101, ESSOR, FREMM, FSAF, HAWK VIABILITY, IRIS-T, JSF, MEADS, METEOR, , MIDS, MLRS - Improved, MU-90, NATO - ACCS, NH - 90, NSP2K, ORIZZONTE, PAAMS, SICRAL 2, STAND - OFF (Storm Shadow), U 212 A, VULCANO.
2. L'autorizzazione AGT n.2 ITALIA si applica ai trasferimenti destinati ad imprese certificate degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 10 ter della legge 9 luglio 1990 n. 185 e ss.mm.
3. Le imprese certificate degli Stati membri sono quelle pubblicate sul sito della Commissione Europea dedicato alla certificazione (Certider).

Art. 2

Materiale classificato

1. L'utilizzo dell'AGT n.2 ITALIA non può avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 ter della legge 185/90 e ss.mm.

Art. 3

Dichiarazione di impegno

1. I soggetti iscritti al registro nazionale di cui all'art. 44 del D.lgs. 66/2010 che intendono utilizzare l'AGT n.2 ITALIA devono comunicare, almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo, all'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli Affari esteri e al Segretariato generale della Difesa -2 Reparto la volontà di utilizzare per la prima volta la presente autorizzazione generale, corredandola di una dichiarazione di impegno di primo utilizzo, ai sensi dell'art. art. 10 ter comma 2, in conformità al modello di cui all'Allegato B del presente decreto.

2. L'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli Affari esteri può altresì chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica delle stesse qualora erronee o incomplete, può altresì esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Art.4

1. L'Autorità nazionale - UAMA del Ministero degli Affari esteri può anche convocare i soggetti iscritti al registro nazionale di cui all'art. 3 comma 1 per un colloquio preliminare.

Art.5

Utilizzo delle autorizzazioni generali di trasferimento

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 septies della legge 185/90 e ss.mm. le imprese fornitrici dei materiali d'armamento iscritte al registro nazionale di cui all'art. 44 del D.lgs. 66/2010, sono tenute ad informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti dalla AGT n. 2 ITALIA, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 septies della legge 185/90 e ss.mm. è fatto altresì obbligo ai fornitori di cui al comma 1 del presente articolo, di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
 - a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 185/90 e ss.mm.;
 - b) quantità e valore del materiale di armamento;
 - c) date del trasferimento;
 - d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
 - e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
 - f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'AGT n. 2 ITALIA.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore di cui al comma 1 per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, dell'Autorità nazionale - UAMA, o del Segretariato Generale della Difesa-2 Reparto.

Art. 6

Attività di controllo

1. In caso di spedizione a seguito di utilizzo della presente autorizzazione generale, i fornitori iscritti al registro nazionale di cui all'art. 44 del D.lgs. 66/2010 sono tenuti conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi.
2. Ai fini del presente Decreto la documentazione di cui al comma 1 deve essere esibita su richiesta dell'Autorità nazionale -UAMA del Ministero degli affari esteri. I fornitori di cui al comma 1 del presente articolo che utilizzano AGT n. 2 ITALIA comunicano alla predetta Autorità nazionale- UAMA, ed al Segretariato Generale della Difesa-2 Reparto con cadenza semestrale, i dati delle operazioni effettuate.

Art. 7

Divieto di trasferimento intangibili

1. La presente autorizzazione generale non consente l'invio di informazioni e documenti dematerializzati.
2. Per le operazioni di cui al primo comma del presente articolo le imprese fornitrici dei materiali d'armamento iscritte al registro nazionale di cui all'art. 44 del D.lgs. 66/2010 devono munirsi di autorizzazione al trasferimento intangibile di materiali d'armamento nei termini disciplinati dalla legge 185/90 e ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione

Art. 8

Divieto di trasferimento verso Zone e Depositi franchi

1. La presente autorizzazione generale AGT n.2 ITALIA non permette il trasferimento dei prodotti per la Difesa elencati nell'Allegato A del presente decreto verso zone e depositi franchi ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio del 12 ottobre 1992 n.2913/92 e ss.mm. .

Art. 9

Sospensione delle Autorizzazioni Generali di trasferimento

1. L'Autorità nazionale-UAMA del Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della AGT n.2 ITALIA nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetti le condizioni allegate alla autorizzazione medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,.
2. Della decisione di cui al comma 1 del presente articolo sono informati gli altri Stati membri e la Commissione Europea.
3. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.
4. La sospensione di cui al presente articolo è disposta con provvedimento dell'Autorità nazionale -UAMA Ministero degli affari esteri.
5. Le decisioni di cui ai commi 1 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 185/90 e ss. mm.

Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri , né minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

04/07/2014



IL MINISTRO

ALLEGATO A

CATEGORIA	DESCRIZIONE	DICHIARAZIONE D'USO	CERTIFICATO DI USO FINALE	CLAUSOLA TECNICA
<p>ML1. Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, e loro componenti appositamente progettati.</p>	<p>Tutti i prodotti della categoria</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Nessuna</p>
<p>ML2. Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, e loro componenti appositamente progettati.</p>	<p>Tutti i prodotti della categoria</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Nessuna</p>
<p>ML3. Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, e loro componenti appositamente progettati.</p>	<p>Tutti i prodotti della categoria</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Nessuna</p>
<p>ML4. Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, e loro</p>	<p>Tutti i prodotti della categoria</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Nessuna</p>

componenti appositamente progettati.				
ML5. Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML6. Veicoli terrestri e loro componenti.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML8. Materiali energetici e relative sostanze.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML9. Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML10. "Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", velivoli senza pilota ("UAV"), motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna

progettati o modificati per uso militare.				
ML11. Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE .	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno.	Nessuna
ML13. Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML14. Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML15. Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML16. Forgiati, fusioni ed altri	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna

prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.				
ML17. Apparecchiature varie, materiali e "librerie", e loro componenti appositamente progettati.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML18. Apparecchiature di produzione e relativi componenti.	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML21. "Software".	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna
ML22. "Tecnologie".	Tutti i prodotti della categoria	Nessuna	Nessuno	Nessuna

<i>Dichiarazione di impegno</i>

1. Data di spedizione del dichiarante
2. Licenza generale di trasferimento richiesta

(Parte riservata all'Amministrazione) 3. Data di ricevimento da parte dell'Amministrazione
4. Numero di registrazione

**DICHIARAZIONE PREVENTIVA
PER L'UTILIZZO DI UNA LICENZA GENERALE DI TRASFERIMENTO**

5. Nome e indirizzo della società:	6. Nome e recapito telefonico della persona da contattare:
7. Numero di iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare D.lgs. 15 marzo 2010 n.66:	
8. Categorie dei prodotti per la difesa che saranno trasferiti secondo la licenza generale AGT n. 2 ITALIA:	
9. Impresa certificata verso cui sarà trasferito il materiale:	
10. Firma del rappresentante della società:	11. Timbro della società

<p>L'Amministrazione si riserva la possibilità di convocare l'impresa richiedente (casella 5) per un colloquio entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione.</p>
